



Berna, 5 dicembre 2025

---

# **Intermediazione riassicurativa e diritto in materia di risanamento:**

## **Revisione parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS)**

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

---

## **Indice**

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedura di consultazione.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Principali risultati della consultazione.....</b>	<b>3</b>
3.1	Osservazioni generali .....	3
3.2	Riassicurazione .....	4
3.3	Attuario responsabile.....	5
3.4	Risanamento .....	5
3.5	Raccomandazioni e richieste.....	6
	<b>Elenco delle abbreviazioni .....</b>	<b>8</b>

## 1 Situazione iniziale

La modifica della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), entrata in vigore il 1° gennaio 2024, ha compromesso involontariamente la competitività delle imprese di riassicurazione svizzere, dal momento che ora alle imprese di assicurazione, comprese quelle di riassicurazione, è espressamente vietato collaborare con intermediari assicurativi sottoposti all'obbligo di registrazione e non registrati presso la FINMA. Non sempre, però, gli intermediari riassicurativi dispongono della registrazione richiesta per legge in Svizzera, in particolare quelli esteri altamente specializzati che esercitano un'attività lucrativa dipendente e ottengono singoli mandati. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2024 determinate operazioni nel settore della riassicurazione non possono più essere eseguite all'estero tramite intermediari riassicurativi non vincolati. Secondo il settore riassicurativo svizzero ciò comporterebbe il trasferimento di attività che coinvolgono clienti riassicurativi dalla Svizzera ad altri Paesi.

L'avamprogetto propone di esonerare dalla sorveglianza secondo la LSA gli intermediari assicurativi se la loro attività d'intermediazione si riferisce alla riassicurazione. Questa modifica, che attua la mozione 24.3208, eliminerebbe i succitati svantaggi concorrenziali e garantirebbe la parità di trattamento di tutti gli intermediari di contratti di riassicurazione. Al fine di rafforzare la certezza del diritto, inoltre, si chiede di elevare a livello di legge una norma concernente il diritto in materia di risanamento presente nell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza (OS) e di inserire precisazioni di minore entità, nonché di correggere un'inconsistenza terminologica in relazione alla regolamentazione dell'attuario responsabile. Si è proposto, infine, di modificare nell'OS una formulazione inesatta riguardante la regolamentazione delle società veicolo di assicurazione.

## 2 Procedura di consultazione

La procedura di consultazione è stata indetta il 21 maggio 2025 e si è conclusa il 12 settembre 2025. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati.

Hanno espresso il loro parere (in ordine alfabetico):

- 22 Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG e ZH;
- 4 partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale: il Centro, PLR, PSS e UDC;
- 9 ambienti interessati: Allianz, AXA, CSEP, Associazione Svizzera degli Attuari, La Mobiliare, Swiss Re e Zurich come pure SIBA e ASA.

I Cantoni AR e UR nonché l'usam e l'USI hanno rinunciato esplicitamente a esprimersi riguardo al progetto.

Non hanno presentato un parere le associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna e le associazioni mantello dell'economia.

Di seguito vengono presentati i principali risultati. Per i dettagli si rimanda ai pareri stessi<sup>1</sup>.

## 3 Principali risultati della consultazione

### 3.1 Osservazioni generali

Il presente progetto di revisione parziale della LSA e dell'OS è accolto da tutti i Cantoni, dai partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale e dagli ambienti interessati che nell'ambito della procedura di consultazione hanno presentato un parere (v. cap. 2). Nei numeri 3.2–3.4

---

<sup>1</sup> [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2025 > DFF > Consultazione relativa all'intermediazione in riassicurazione (revisione parziale LSA).

sono esposte per tema le motivazioni contenute nei pareri favorevoli pervenuti. Alcuni partecipanti hanno anche formulato raccomandazioni o avanzato proposte di ulteriori deregolamentazioni. I particolari più rilevanti al riguardo sono sintetizzati al numero 3.5.

### **3.2 Riassicurazione**

AG, BS, FR, SO, SZ, VS, ZG e ZH apprezzano esplicitamente che la presente revisione parziale miri ad eliminare quello che è uno svantaggio concorrenziale per le imprese di riassicurazione svizzere. Allo stesso tempo i Cantoni SO e ZG ritengono importante che il progetto non implichi una restrizione nella qualità della sorveglianza. Secondo il Cantone FR l'esclusione degli intermediari riassicurativi dal campo di applicazione della LSA sarebbe in sintonia con il carattere altamente specializzato e professionalizzato del settore, in cui sarebbero sottoposti a sorveglianza prudenziale i clienti stessi. AI, BE e SZ ritengono anche importante che l'opzione scelta non crei nuove disparità di trattamento tra intermediari assicurativi vincolati e non vincolati e nemmeno tra quelli con sede in Svizzera e quelli con sede all'estero. Il Cantone BE osserva, inoltre, che nel settore dei contratti di riassicurazione, in generale, non sussisterebbe la necessità di una protezione esplicita dei clienti. Il Cantone BL ritiene che il non obbligo di registrazione proposto per gli intermediari riassicurativi assoggettati alla LSA e all'OS sia appropriato, dal momento che escluderebbe dalla sorveglianza qualsiasi tipologia di intermediazione riassicurativa. Questa regolamentazione terrebbe altresì conto delle esigenze specifiche e delle dinamiche del mercato riassicurativo, tanto più che gli intermediari riassicurativi sono affiancati da un'impresa di assicurazione diretta professionale, con cui l'integrità degli attori è garantita senza che venga pregiudicata la protezione dei clienti. Infine, il Cantone ZG apprezza che il progetto non abbia ripercussioni sui Cantoni e non crei o modifichi obblighi per altre imprese.

Il PLR sostiene appieno il progetto. L'attuazione della mozione Burkart 24.3208 permetterebbe di annullare un intervento normativo non necessario che avrebbe inavvedutamente indebolito la competitività della piazza riassicurativa svizzera. La prevista esclusione dell'intermediazione riassicurativa dalla sorveglianza secondo la LSA sarebbe un provvedimento di deregolamentazione mirato e sensato, in grado di eliminare gli svantaggi competitivi di cui le imprese di riassicurazione svizzere risentono e rafforzare la piazza finanziaria svizzera nel contesto internazionale. Il Centro accoglie a sua volta favorevolmente la presente revisione parziale poiché consentirebbe di ripristinare condizioni eque di competitività tra intermediari riassicurativi nazionali ed esteri, correggendo direttamente un errore commesso involontariamente nel quadro dell'ultima revisione della LSA. La presente revisione fornirebbe agli intermediari riassicurativi svizzeri l'opportunità di collaborare anche con intermediari non registrati in Svizzera, alla stregua dei loro concorrenti esteri. La proposta di esonerare gli intermediari assicurativi dalla sorveglianza secondo la LSA, nella misura in cui la loro attività afferisca al campo riassicurativo, rappresenta per l'UDC una correzione di un errore normativo attesa da tempo. La sorveglianza degli intermediari assicurativi mirerebbe primariamente a proteggere i clienti finali che, in quanto persone inesperte, dipenderebbero da una consulenza professionale. Per contro, nell'attività di riassicurazione agirebbero alla pari esclusivamente operatori professionisti già sottoposti a sorveglianza. Le imprese di assicurazione diretta e quelle di riassicurazione disporrebbero delle competenze e delle conoscenze del mercato necessarie a valutare autonomamente i rischi e negoziare i contratti. Una protezione specifica dei clienti, attuata mediante un obbligo di registrazione degli intermediari, non solo sarebbe superflua in questo contesto istituzionale, ma comporterebbe un'inutile sovrappiù di burocrazia e maggiori costi senza un reale valore aggiunto. Inoltre, le norme attuali danneggerebbero notevolmente la piazza riassicurativa svizzera. Intermediari esteri specializzati e fortemente richiesti nell'ambito dell'attività con le imprese di riassicurazione svizzere non effettuerebbero la registrazione presso la FINMA perché i costi e gli oneri legati ai singoli mandati sarebbero troppo elevati. Con la proposta di esonerarli, questi intermediari potrebbero operare senza ostacoli burocratici e l'attività rimarrebbe in Svizzera. Anche il PSS riconosce le difficoltà risentite dalle imprese di riassicurazione svizzere scaturite dalla regolamentazione dei requisiti per gli intermediari assicurativi. Considerato, in particolare, che l'attività riassicurativa è

appannaggio di operatori del mercato altamente professionali con esigenze di protezione dei clienti inferiori, il PSS ha appoggiato la proposta di esonerare gli intermediari.

Come l'ASA, anche Allianz, AXA, La Mobiliare, SwissRe e Zurich sostengono pienamente il progetto, nella persuasione che sarà in grado di eliminare gli svantaggi venutisi a creare per la piazza dell'intermediazione di contratti di riassicurazione. Nell'interesse dell'attrattività della piazza assicurativa e riassicurativa sarebbe dunque importante porre in vigore il progetto il prima possibile. Anche la SIBA caldeggia espressamente la proposta di escludere l'intermediazione riassicurativa dalla sorveglianza secondo la LSA. La deregolamentazione proposta apporterebbe chiarezza giuridica e assicurerebbe pari trattamento per tutti gli operatori del mercato, a prescindere che siano domiciliati in Svizzera o all'estero. L'esonero sarebbe adeguato anche sotto il profilo della protezione dei clienti, dal momento che i contratti di riassicurazione verrebbero stipulati tra operatori di mercato professionali, per i quali non sarebbero necessari i requisiti normativi relativi alla sorveglianza degli intermediari. La possibilità di farsi iscrivere volontariamente nel registro rimarrebbe invariata e consentirebbe agli intermediari svizzeri di continuare a soddisfare i requisiti internazionali.

### **3.3 Attuario responsabile**

L'Associazione Svizzera degli Attuari approva espressamente la correzione di «marktnah» con «marktkonform», in tedesco, e «valeur proche du marché» con «valeur conforme au marché», in francese, nell'articolo 24 LSA. La correzione permetterebbe di chiarire anche terminologicamente che l'articolo 24 LSA tratta ancora della valutazione prevista dal test svizzero di solvibilità (SST), su cui si basano il capitale previsto e il capitale sopportante i rischi. Inoltre si eviterebbe la falsa impressione che vi possa essere una differenza materiale tra una valutazione che si caratterizzi come «marktnah» e una che invece si qualifichi come «marktkonform».

### **3.4 Risanamento**

Il Cantone BL evidenzia come sotto il profilo giuridico ed economico sarebbe giustificato adottare misure di risanamento laddove in caso di sinistro le prestazioni dell'assicuratore possono risultare compromesse da un'insufficiente solvibilità. Questo modo di procedere sarebbe in linea con gli obiettivi della LSA e dell'OS, poiché garantirebbe che, in caso di sinistro, la persona assicurata possa confidare nella solvibilità dell'impresa di assicurazione e allo stesso tempo eviterebbe l'insolvenza dell'assicuratore. Questo aspetto sarebbe di importanza centrale per la protezione dei clienti, dal momento che l'assicurato deve poter fare pieno affidamento sulla fornitura delle prestazioni contrattuali.

Il Centro considera l'inserimento nella LSA di una norma concernente il diritto in materia di risanamento che attualmente è contenuta nell'OS un miglioramento apprezzabile del quadro normativo, in grado di rafforzare la certezza del diritto e fornire maggiore chiarezza in caso di controversia o di situazioni complesse. Anche l'UDC reputa che la proposta di introdurre nel diritto in materia di risanamento a livello di legge gli strumenti di capitale assorbenti il rischio costituisca un passo importante nel rafforzamento della stabilità finanziaria e nell'attuazione del principio di causalità. Il PSS sostiene per ragioni di ordine politico la proposta di traslare la regolamentazione avanzata dal diritto in materia di risanamento al settore di competenza del Legislativo.

Secondo la SIBA la proposta di elevare a livello di legge le disposizioni concernenti la non considerazione dei crediti risultanti da operazioni di copertura per quanto riguarda gli strumenti di capitale assorbenti il rischio rafforzerebbe la certezza del diritto in caso di risanamento. Allo stesso modo, le modifiche dell'articolo 52b LSA e dell'articolo 37 OS chiarirebbero il trattamento di eventi determinanti definiti contrattualmente («trigger»), garanzie e operazioni di copertura grazie a una precisazione del quadro normativo che lo renderebbe compatibile con il contesto internazionale. In questo modo si promuoverebbero la stabilità e la resilienza della piazza assicurativa svizzera senza nuovi gravami per le imprese interessate.

L'Associazione Svizzera degli Attuari, a sua volta, accoglie positivamente sia il miglioramento della certezza del diritto sia la precisazione che il trasferimento del portafoglio o di parti di esso come pure di altre parti dell'impresa di assicurazione, con attivi e passivi, possa essere effettuato anche a una società subentrante o transitoria («bridge institution») esistente o da costituire. Questa precisazione sarebbe in grado di contribuire al miglioramento della comprensione dell'attuazione complessiva dei «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» del FSB e dei relativi «Insurance Core Principles» (ICP) dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo («International Association of Insurance Supervisors», IAIS). L'Associazione Svizzera degli Attuari è favorevole anche a una chiara delimitazione della non considerazione degli strumenti di capitale assorbenti il rischio nell'ambito della determinazione secondo il diritto fallimentare dell'eccedenza di debiti statutaria.

### 3.5 Raccomandazioni e richieste

Il Cantone FR sostiene il progetto di revisione parziale della LSA e dell'OS, tuttavia, considerato il quadro giuridico vigente in altri Paesi, raccomanda che venga introdotta una procedura di registrazione semplificata per gli intermediari riassicurativi residenti in Svizzera così come il riconoscimento automatico degli intermediari già registrati in uno Stato membro dell'UE. In questo quadro suggerisce che la FINMA tenga un registro specifico per gli intermediari riassicurativi attivi in Svizzera, fondato sulla trasmissione di dati di base paragonabili ai dati richiesti dai registri di commercio cantonali.

L'UDC chiede che siano stabiliti valori soglia chiari e, laddove possibile, anche quantitativi per l'attivazione degli strumenti di capitale assorbenti il rischio in caso di risanamento. E questo nonostante la regolamentazione esplicita a livello di legge crei la certezza del diritto necessaria per tutti gli attori. Gli investitori conoscerebbero infatti fin dall'inizio i rischi a cui si esporrebbero e la FINMA disporrebbe di basi giuridiche univoche per il caso d'emergenza. Ciò sarebbe di particolare rilevanza alla luce delle esperienze maturate nel settore bancario, dove il trattamento delle obbligazioni AT1 nel caso Credit Suisse ha comportato notevole incertezza del diritto ed un'elevata perdita di fiducia. L'UDC è del parere che per un'attuazione efficace e coerente del principio di causalità sia decisivo che i criteri di attivazione della conversione o dell'azzeramento siano chiari, trasparenti e non concedano un margine di manovra eccessivo all'autorità di vigilanza.

La SIBA prende atto della proposta di rinunciare consapevolmente a una deregolamentazione dell'intermediazione assicurativa nei confronti degli stipulanti professionisti, ma non condivide la motivazione addotta nel rapporto esplicativo, secondo cui questo gruppo di clienti sarebbe troppo eterogeneo e avrebbe maggiori esigenze di protezione. Dal suo punto di vista sarebbe opportuno escludere dal campo di applicazione della LSA anche i servizi di intermediazione per i cosiddetti «stipulanti professionisti», perlomeno nel settore delle assicurazioni aziendali. Questo gruppo di clienti disporrebbe infatti generalmente delle competenze tecniche e negoziali necessarie per tenere testa agli intermediari assicurativi senza necessitare di sorveglianza statale. Inoltre, nel quadro della revisione parziale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, si sarebbe già rinunciato alla protezione mediante disposizioni imperative o semimperative a favore degli «stipulanti professionisti». Un trattamento analogo nella LSA sarebbe pertanto oggettivamente giustificabile e ridurrebbe la complessità normativa superflua. La SIBA suggerisce pertanto di approfondire in una prossima tappa nel quadro della revisione la questione relativa alla regolamentazione differenziata dell'intermediazione assicurativa per i «stipulanti professionisti».

La CSPE chiede che i periti in materia di previdenza professionale abilitati secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) siano esonerati a determinate condizioni dalla vigilanza della FINMA, nella misura in cui la loro attività di intermediazione assicurativa si rifaccia alla riassicurazione dei rischi di istituti di previdenza secondo la LPP. I periti in materia di previdenza professionale dovrebbero

superare un esame professionale superiore (diploma federale) ed essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP). Sarebbero inoltre sottoposti alle direttive della CAV PP e tenuti a effettuare una formazione continua. Le persone giuridiche avrebbero l'obbligo di rinnovare l'abilitazione ogni cinque anni. Sarebbe pertanto discutibile se la protezione contro gli abusi prevista dalla LSA per gli istituti di previdenza considerati «stipulanti professionisti» ai sensi della LCA sia realmente necessaria.

Allianz, AXA, La Mobiliare e Zurich osservano che le imprese di assicurazione sarebbero gravate da un'enorme mole di burocrazia per l'accreditamento e gli ulteriori controlli sugli intermediari assicurativi, mole che in alcuni aspetti importanti sarebbe ampiamente sproporzionata rispetto all'interesse legato alla protezione dei clienti. Queste quattro imprese di assicurazione chiedono pertanto che le imprese di assicurazione siano obbligate a verificare che dispongano della registrazione necessaria ai sensi della LSA soltanto le imprese individuali e le società di persone nonché le persone giuridiche, ma non le persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa dipendente o gli intermediari assicurativi che non hanno un rapporto contrattuale diretto con l'impresa di assicurazione (sub-intermediazione). Tale obbligo dovrebbe incombere di volta in volta al datore di lavoro o all'intermediario assicurativo che collabora con altri intermediari assicurativi nel quadro di una sub-intermediazione. In questo modo le imprese di assicurazione verrebbero sgravate di costi di regolamentazione superflui e la piazza assicurativa svizzera ne verrebbe rafforzata.

## **Elenco delle abbreviazioni**

### **I. Cantoni**

1. Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG
2. Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	AI
3. Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR
4. Staatskanzlei des Kantons Bern	BE
5. Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL
6. Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS
7. Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	FR
8. Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	GE
9. Staatskanzlei des Kantons Glarus	GL
10. Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni	GR
11. Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	JU
12. Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU
13. Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	NE
14. Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW
15. Staatskanzlei des Kantons Obwalden	OW
16. Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	SG
17. Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH
18. Staatskanzlei des Kantons Solothurn	SO
19. Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ
20. Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG
21. Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI
22. Standeskanzlei des Kantons Uri	UR
23. Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD
24. Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	VS
25. Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG
26. Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH
27. Conferenza dei Governi cantonali	CdC

### **II. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale**

28. Alleanza del Centro	il Centro
29. Unione Democratica Federale	UDF
30. Partito evangelico svizzero	PEV



31. PLR.I Liberali Radicali	PLR
32. VERDI svizzeri	I Verdi
33. Partito verde liberale svizzero	pvl
34. Lega dei Ticinesi	Lega
35. Mouvement Citoyens Genevois	MCG
36. Unione democratica di centro	UDC
37. Partito socialista svizzero	PSS
<b>III. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna</b>	
38. Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB
39. Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS
40. Unione delle città svizzere	UCS
<b>IV. Associazioni mantello nazionali dell'economia</b>	
41. economiesuisse	economiesuisse
42. Società svizzera degli impiegati del commercio	SIC
43. Unione svizzera degli imprenditori	USI
44. Associazione svizzera dei banchieri	ASB
45. Unione Svizzera dei Contadini	USC
46. Unione svizzera delle arti e mestieri	usam
47. Unione sindacale svizzera	USS
48. Travail.Suisse	Travail.Suisse
<b>V. Altri ambienti interessati</b>	
49. Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA	Allianz
50. AXA Assicurazioni SA	AXA
51. Camera svizzera degli esperti di casse pensioni	CSEP
52. Associazione Svizzera degli Attuari	
53. Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA	La Mobiliare
54. Associazione Svizzera d'Assicurazioni	ASA
55. Swiss Insurance Brokers Association	SIBA
56. Swiss Re SA	Swiss Re
57. Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG	Zurich